

Adunanza del 2 Maggio 1916.

Presiede il Vice Presidente Maggiali, sono  
presenti i Componenti: Venardo, Beneduce  
e il Direttore Generale Cocci, Assente spui-  
stificato il Consigliere segretario Rosmi-  
ni; funge da segretario il Consigliere  
Beneduce.

1. Conferimento delle Agenzie Generali.

Il Comitato Permanente, in ordine al  
mandato ricevuto dal Consiglio di prov-  
vedere alle trattative per il conferimen-  
to delle Agenzie Generali, a partire dal  
1° Gennaio 1917.

OK

Preso atto che i capitoli generali so-  
no stati comunicati a tutti gli Agenti Ge-  
nerali, agli Ispettori dell'Istituto e alle  
Cassiere di Commercio; e che per la fine  
della settimana corrente saranno state no-  
tificati a tutti gli Agenti Generali le  
disposte, ai sensi della deliberazione del  
Consiglio in data 20 Aprile;  
con riferimento alla deliberazione del Co-  
mitato Permanente in data 26 Aprile;



Deliberare di rinviare la chiamata degli  
attuali Agenti Generali a partire dal 12  
corrente, nell'ordine di cui al quadro che  
si allega al presente verbale.

Il Comitato Permanente esprime avvi-  
so che la comunicazione ai suddetti Agenti  
sia da farsi su giorni innanzi da  
essere fissati per la presentazione dell'A-  
gente stesso al Comitato Permanente con  
la formula che qui appresso si riporta:

" La S. V. è invitata a presentarsi  
al Comitato Permanente il giorno.....  
alle ore..... per le trattative riguardan-  
ti il conferimento delle Agenzie di.....  
dal 1° Gennaio 1917 al 31 Dicembre 1922"

Il Comitato delibera poi che, al fine  
di agevolare l'opera del segretario del  
Comitato nella raccolta delle delibe-  
razioni per il conferimento delle A-  
genzie Generali possa assistere alle spe-  
ciali adunanze destinate a tale ogget-  
to, il Capo dell'Ufficio terzo.

Il Sinistro Cuatto

Il Direttore Generale riprende in ordine



al sinistro Cuatto assicurato con polizza  
emessa dalla Norwich Union per un  
capitale di £ 12.000.

Vedi l'art. v. delle Condizioni Generali  
del contratto:

- " In tempo di pace l'Assicurato avrà
- " piena facoltà di annullarsi per servi-
- " zio militare di terra, nella milizia
- " o come volontario, entro i confini del
- " Regno D'Italia, ma la polizza per-
- " derà cessare e qualunque validità ore l'as-
- " sicurato si impadri in alcuno dei sud-
- " detti servizi in tempo di guerra, o al
- " di là dei suddetti confini in tempo di
- " pace senza il permesso degli Assu-
- " ratori, o se l'assicurato intraprende
- " ra, sempre senza licenza degli Assu-
- " ratori, una professione navigante
- " od eserciterà la vendita di liquori sti-
- " viti."

Ch

Con lettera del 22 Dicembre u.s. questa  
Direzione informava l'Aguzia di Cori-  
no che il sinistro poteva essere indenniz-  
zato soltanto con la corrisposizione del  
valore di riscatto ammontante a £ 660. = =



L'Avv. Giuseppe Bianco Crista con lettera  
del 15 Febbraio con risposta all'offerta fat-  
ta ai suoi patrocinati:

" Il Sig. Luigi Quattro Martini con polizza

" N.° 170199 della Compagnia Inglese -

" Mutua di assicurazione sulle vite "No. 2

" "The Union" erano assicurato per £10.000

" (diecimila)

" Allo stipulazione del contratto, co-

" me è regolare, la Società chiese ed il =

" Sig. Quattro Martini tutte le indicazioni

" riflettenti il suo stato, compresa quel-

" la di essere soggetto agli obblighi di le-

" ra.

" Per quanto la Compagnia fosse =

" inglese, la polizza era redatta in In-

" glese, le condizioni di assicurazione =

" compilate appositamente per il Re-

" gno d'Italia.

" Prima dello scoppio della guerra, e cioè

" ancora in tempo di pace, l'assicurato

" fu richiamato in servizio militare,

" durante il quale, avertiti le obbligazioni,

" venne ferito e morì il 12 Ottobre 1915

" I parenti, cioè i poveri genitori,

" ne fecero risolvere l'annullamento agli effetti  
 " della polizza, una contesto Spett. Istituto  
 " con lettera 24 Dicembre 1915, diretta al  
 " Signor Federico Mangano, agente del  
 " l'Istituto in Roma Capitale, rispondendo  
 " che essendo la morte dell'assicurato avvenuta  
 " durante la guerra, il contratto di assicurazione  
 " rimane, e doveva ritenere inefficace,  
 " e preparare il pagamento di L. 100.--  
 " (cento) valore di riscatto  
 " della polizza.

" Questa risposta non sembra giusta.  
 " Dal complesso delle norme contrattuali  
 " di polizza, ed essenzialmente dal  
 " significato letterale e logico dell'art.  
 " 5, emerge, in modo non dubbio, che la  
 " decadenza dal diritto all'assicurazione  
 " è comminata nel solo caso che voluntariamente  
 " l'assicurato sia annullato o inadempito  
 " grato. (La parola "inadempito" usata nell'  
 " l'art 5 significa precisamente annullamento  
 " volontario) in tempo di guerra, ciò  
 " non è in concreto.

" I l'assicurato non andò volontariamente  
 " a prestare servizio militare, cioè non

Dij



« non si incorpora, ma fu richiamato  
« d'obbligo  
« 2° il suo richiamo avvenne in tempo di pa-  
« ce, prima cioè dello scoppio della guerra.  
« Né si dice che la "Norwich-Union" si  
« recò sotto estero, non conosceva bene  
« le leggi militari italiane, o che non  
« le espressa nel dettare le norme del contrat-  
« to, perché minuziosamente tutto ciò non potrei-  
« be mai costituire una ragione giuridica  
«amente valida, avendo di tutto chi contrasta  
« e sottoscrive i patti di una polizza, di  
« intesa che il significato delle parole in-  
« essa contenute sia quello corrente e usua-  
« le, in secondo luogo le norme di poliz-  
« za, contenute anche nella tariffa del  
« premio anno 1912, sono state compilate  
« espressamente, per il Regno d'Italia,  
« come si rileva da esse medesime, e  
« quindi, necessariamente non si può soste-  
« nere che la Norwich operasse che in  
« Italia, vi fosse il servizio militare ob-  
« bligatorio. Infine, è principio giu-  
« rideo che un contratto di ufficio  
« ragione sulla vita è comprensivo

" per natura sua, di tutti i casi di morte,  
 " ad eccezione di quelle esplicitamente  
 " esclusi, non si può in materia di eccezio  
 " ni procedere per analogia.

" Sarà stata una dimenticanza della  
 " Società quella di non contemplare il  
 " caso di morte in guerra per servizio o  
 " richiamo obbligatorio (moti ad ogni  
 " modo che in concreto il richiamo  
 " avviene in tempo di pace). ma, si  
 " ripete, in materia eccezionale, forma  
 " to l'eccezione essere esplicitamente  
 " e precisamente dichiarata, non si può  
 " supplire, sia pure ad una vera di-  
 " dimenticanza, con una interpretazione  
 " estensiva per analogia.

Dij

" Neppure gioverebbe opporre che nell'inter-  
 " zione della Società era entrato il caso  
 " se compreso il caso in esame, perché  
 " non basterebbe l'intenzione di una  
 " sola parte, ed è certo che l'assicura-  
 " to credeva, ed aveva diritto di credersi  
 " coperto dall'assicurazione.

" Perciò a nome del Padre e della madre  
 " del valoroso defunto, faccio istanza



« detto On. Istituto, perché voglia prendere  
« in esame le ragioni giuridiche e di e  
« diritto che stanno a fondamento della  
« domanda che essi fanno di avere il  
« pagamento dell'intera assicurazione  
« o, quanto meno, di addivenire ad una  
« equa transazione che, per amore di  
« pace, non sono alieni dal trattare  
« l'obbligo che si vorrà evitare agli infi-  
« licati giuristi di dover scendere in giudizio  
« per far valere le proprie ragioni  
« in, ed in attesa di un favorevole ri-  
« scontro, mi professo ecc.»

Non si può disconoscere la bontà delle ragioni  
in addotte dall'Atto. Crista a sorte di no  
della sua tesi; la parola volontaria è  
effettivamente l'espressione della volunta-  
tà dell'atto compiuto da chi si arruola nel  
l'esercito.

Il fatto poi che la compagnia non prov-  
vide con alcuna delle disposizioni contrat-  
tuali a disciplinare il servizio militare  
obbligatorio lascia aperto all'interpreta-  
zione che la morte in guerra ed in  
consapevolezza di servire riportata in guerra

debbano essere riguardata come uorte us  
sume.

Ed allora i sinistri di guerra che si verificano  
casero in polizze della Norwich risolte  
da parti identici a quelli che risolvano  
la polizza di cui si tratta. Dovrebbero  
ammetersi a liquidazioni senza eccezione  
alcuna.

Il Direttore Generale presenta pure il  
testo della traduzione dall'inglese del  
l'art. 5 delle condizioni generali di polizza  
adottate dalla Norwich.

La traduzione venne esequita dal Di-  
rettore Capo dell'Ufficio di traduzione  
degli atti giudiziari nel Ministero di  
Grazia e Giustizia. Per essa la Divisione  
Italiana dell'art. 5 sarebbe la seguente:

" v. In tempo di pace l'assicurato a  
non ha piena facoltà di annullarsi per  
" servizio militare di terra e di mare, nel  
" la milizia o come volontario entro  
" i confini del predetto Regno Unito;  
" ma la polizza perderà ogni e qual  
" sua validità ove l'assicurato si anno-  
" la in almeno dei suddetti servizi in tempo

On



«di guerra e al di là dei suddetti confini  
«in un tempo di pace senza il permesso  
«degli amministratori, o se l'assicurato  
«intraprenderà, senza il detto permesso, «  
«una professione navigante o eserciterà la  
«vendita di liquori spiritosi»

Il Comitato Permanente, tenuto la  
relazione del Direttore Generale, considera  
to che appare fondato il dubbio intorno  
alla portata che il pagatore possa attribuire all'art.  
5 delle condizioni di polizza della Nor-  
wich Union, espresso avviso che conver-  
ga, allo stato degli atti, addizionale ad  
un'efusa transazione, con i beneficiari  
della polizza quattro e debbono di pre-  
sentare in tal senso proposta favorevole  
al Consiglio di Amministrazione.

3) Garanzia del rischio di guerra ai rifor-  
mati ed agli appartenenti alla 3<sup>a</sup> Catego-  
ria - Riunione Adriatica di sicurtà.

Il Direttore Generale di comunicazione  
al Comitato Permanente delle seguenti  
note della Riunione Adriatica di Sicurtà:

Si in data 1° maggio 1916 in merito alla garanzia del rischio di guerra a favore dei riformati e degli appartenenti alla 3a categoria.

"Con riferimento a quanto fu oggetto di discussione verbale fra l'Espresso e Sig. Direttore Comm. Cacci ed il nostro Sig. Direttore Comm. Paria, vi forniamo sull'argomento che riguarda la estensione della garanzia del rischio di guerra col pagamento dell'addizionale al primo premio del 2% della somma assicurata, a tutti i contratti che vennero stipulati quando i rispettivi titolari risultavano riformati dalla leva militare o si trovarono assegnati alla milizia territoriale perché di 3a categoria e che, per conseguenza vennero emessi senza precludere la possibile dichiarazione di idoneità al servizio militare in seguito a nuova visita, in quella di essere assegnati all'esercito permanente od alla Milizia Mobile e senza pagare l'anzidetto addizionale del 2%.

Dir

Per brevità tralasciamo di ripetere quanto



ti e qui detto e scritto in proposito.

Serto e che in base alle condizioni Generali di polizza unum obbligo ha la Compagnia di offrire la garanzia del rischio di guerra mediante il pagamento posticipato dell'addebi-  
to del 2%, che l'assicurato doveva fare al perfezionamento del contratto.

Pero, volendo ammettere la buona fede degli assicurati che si trovano in tali condizioni, ripetiamo che sarebbe ingiusto voler privare totalmente questi assicurati dei benefici che vengono concessi agli altri solo per la differenza della non pagata tassa del 2% del capitale assicurato, e da parte nostra ci sentiamo disposti a prendere in considerazione le richieste degli assicurati che prestano servizio militare ed a secondarle nei limiti del possibile.

Allo scopo di conservare al vostro atto le prerogative di una concessione di favore, sospesa al sentimento patriottico e morale piu che al diritto

e per entrare nell'ordine delle idee una  
 infestate dal v. l. Direttore, siamo  
 disposti a limitare la concessione  
 stessa alla garanzia massima di 10000  
 per ogni assicurato, verso pagamento  
 dell'addizionale del 2% proporzio-  
 nato alla somma garantita.

Nella fiducia che codesta Dire-  
 zione vorrà partecipare a questa spe-  
 ciale facilitazione, per la responsa-  
 bilità che incombe sulle quote ca-  
 tute, vi proponiamo qui appresso  
 l'elenco delle Polizze per le quali  
 già esiste un carteggio in archivio,  
 sul cui numero vorrete trascrivere le notizie  
 riserve:

dy

Pol. 284694	= Cairo	Cap. 10.000	riformato red. l. 12/1/914	(già incas- sato addizio- nale d. 12/1/916 ha un conto di Marzo 1916
" 282172	= Cairo	" 10.000	" " "	12/1/916
" 282260	= Cairo	" 10.000	" " "	12/1/916
" 284552	= Santarella	" 10.000	" " "	3/2/916
" 285235	= Vignazza	" 10.000	" " "	16/10/15. 11/915. 12/1/916



Pol. 10109 = Venezia Cap. L. 7.500 informato vedi lett. 3/12/45 = 12/1/46

" 10355 = Venezia " " 7.500 " " " 14/2/46

Richieste dello stesso genere in avvenire si  
verrà, ma ad esse non risponderemo neppure  
bramante in vista della vostra decisione  
nel formulare il parere adesivo.

Non avendo fatto alcuna nota speciale di  
dette richieste, non siamo in grado di darvi  
in elenco, ad eccezione di quelle relative  
alle sottindicato polizze, avanzateci di  
recante:

Pol. 283.997 = Venezia Cap. L. 10.000 informato

" 271.433 = Venezia " " 15.000 "

Dato la necessità di evadere nel più  
breve tempo possibile le richieste degli  
interessati, vi saremmo lieti di inviarti  
l'indirizzo con cui vorrete comunicare le  
vostre deliberazioni, sull'argomento  
che vi viene e sulle suddette polizze  
in specie.

È noto come la compagnia Adriatica  
abbia insistito presso l'Istituto perché  
per le polizze già accettate in Venezia  
ne, forse data un'interpretazione più  
larga all'art. 8 della Costituzione Generale

rali di Polizza che riguarda il rischio di guerra, e come domandare il vostro consenso:

a) di ricordare garanzia gratuita agli assicurati che riformati all'atto della stipulazione del contratto vengono poi chiamati, visitati e iscritti alla Territoriale.

b) di consentire il pagamento Annuo forzato dell'addeguale del 2°°o agli assicurati, che riformati all'atto della stipulazione della Polizza, non provvengono a coprirsi del rischio di guerra, e poi richiamati e visitati vengono iscritti all'Esercito Permanente, Milizia Mobile, Regia Marina, e che provvedendo di averlo essi si dichiarano disposti di pagare l'addeguale di cui sopra.

Delle proposte stesse viene informato questo Comitato Permanente, che delibera di soprassedere dal prendere alcuna determinazione, in merito, dando incarico al Direttore Generale di comunicare al Ministero di Affari

97



coltura, Industria e Commercio l'inter-  
pretazione che l'Adunanza intendeva  
di fare all'art. 8, richiamando l'atten-  
zione di questo sui limiti di sufficienza  
delle cautele necessarie per l'assunzione  
del rischio di guerra in confronto de-  
gli impegni che la Compagnia va as-  
sumendo verso le masse degli assi-  
curati.

L'on. Ministero, al quale venne  
data la analoga partecipazione, rispose  
che egli sembrava non aver fondamento  
di esiguo la ten. sostenuta dalla Com-  
pagnia, perché oltre diverse conside-  
razioni, l'art. 8 delle Condizioni Generali  
di Contratto richiede che l'addizionale  
sia pagato col primo premio.

Per in ultimo considerare il te-  
nuto presente da un lato l'attuale  
regime di concorrenza con l'Impres. Pri-  
vata e dall'altro le particolari cautele  
che andrebbero accompagnate con l'ap-  
plicazione della predetta addizionale,  
applicazioni del resto che potrebbe esse-  
re fatte per un numero assai enor-

In casi, non convenisse accogliere l'inter-  
pretazione per quanto benevola data  
della Compagnia.

Comunicata la nota del Ministe-  
ro all'On. Consiglio di Amministra-  
zione, questi in seguito alle deduzio-  
ni fatte dal Ministero stesso de-  
liberò nella seduta dell'11 aprile u.  
s. di rifiutare l'applicazione retroiva  
dell'addizionale del 2 per mille per le  
Polizze già in corso.

Nel frattempo giunse lettera  
del sig. Direttore Generale dell'Adria-  
tica che sollecitava un colloquio con  
la nostra Direzione per la risoluzione  
di alcune questioni ancora pendenti,  
tra le quali quella del rischio di spen-  
sa sopra indicato.

E in tale occasione furono ricordati  
dal Direttore Generale tutti i precedenti  
al Com. Paris, facendogli rilevare  
come il Consiglio di Amministrazione  
non avesse ereditato di poter dare soluzione  
favorevole alla questione tanto pre-  
sente che la copertura del rischio di spen-

di

non portare limiti di capitale rispet-  
to ai Territoriali, e si estendeva fino  
a £ 30.000 per gli appartenenti all'Esercito  
attivo.

E poiché il Comm. Paria insisteva,  
il Direttore si limitò a prospettare la pos-  
sibilità di reraunire la questione e  
si fece trattato di pochi anni, e si fo-  
se avuto cura di limitare il capitale as-  
surato nei rispetto ai Territoriali, nei  
rispetto agli altri combattenti, fino ad  
un massimo di £ 10.000.

L'Amministrazione dal canto suo è ora  
disposta ad accedere a tale criterio e ne dà  
conferma dalla incertezza nota dalla ofu-  
le si rileva come i casi a tutt'oggi pre-  
sentati riflettono per ora sette assicurati.

Il Comitato Permanente, sulla la-  
relazione del Direttore Generale e ricordata  
la deliberazione del Consiglio di Ammi-  
nistrazione in data 1° Aprile 1916 non  
chì la comunicazione del Ministero di  
Agricoltura, Industria e Commercio  
in data 8 marzo 1916;

ritenuto che per i recanti richiami di mi-  
lioni appartenenti alla 3<sup>a</sup> Categoria e per  
le recanti etichiate a nuova visita di  
informati di molte classi, la liberabi-  
lità che la Compagnia intenderebbe  
usare verso i propri assicurati non potreb-  
be non estendersi a quanto ne farebbero  
richiesta, e però non può adottarsi la  
liberazione ispirata a un senso di comu-  
nicanza, in rapporto ad un ristretto  
numero di assicurati; considerato  
che il proposito della Compagnia  
non può nuocere l'Istituto come eb-  
be esplicitamente a riconoscere il Mi-  
nistero di Agricoltura nella lettera  
sopra citata.

Dij

considerato che il Consiglio di Am-  
ministrazione dell'Istituto nel prov-  
vedere ad una larga interpretazione del-  
le proprie condizioni di polizza ebbe  
ad esprimere il fermo suo convincimento  
che non tocca l'Istituto comunque  
incassare liberalità di parte delle  
Compagnie autorizzate, che potessero coti-  
nuare condizioni di privilegio di un grup-

pe di accertate in confronto di altri, esprime avviso che non conviene ri-  
sentare all'esame del Consiglio di Am-  
ministrazione la questione in paro-  
la.

- 4) Domanda di riduzione del Canone di affitto di un locale in Via del Tritone. 142.

Il Direttore Generale riferisce in merito alla richiesta del Signor Fontana Giuseppe esercente un bar nello stabile sito in via del Tritone 142 - il quale domanda una riduzione sull'attuale importo di L. 400 mensili.

Le ragioni alle quali l'impresario appoggia la sua domanda sono: la diminuzione sempre crescente degli affari, essendo il detto esercizio piuttosto uno spaccio di generi di lusso; l'aumento vertiginoso del prezzo dei generi; l'aumento delle tasse ed delle spese generali; mentre i prezzi, in confronto dei consumatori, devono rimanere sempre allo stesso livello per evitare il pericolo di ridarsi

ancora più asfottata la chentela.

Affermarsi ancora che nella stessa  
via del Trentino si sono aperti altri eser-  
zi simili al suo i quali, per usufruc-  
to di ambiciti magdioni, pagano la  
propione in misura assai minore; e fa  
per osservare che tutti gli esercizi  
del lato opposto della via pagano  
proporzionalmente propione meno ele-  
vate.

La tale domanda il tecnico del  
l'Istituto osserva che, secondo conto che  
i magdioni negozi limitrofi, i quali han-  
no la stessa superficie, pagano dalle 300  
alle 325 lire mensili, si potrebbe per il  
negozio occupato dal sig. Groutum ri-  
durre la quota di fitto a 310 mensili,  
piuttosto che far rimanere sfitto il  
locale, specialmente nel momento at-  
tuale in cui i negozi non sono ricerca-  
ti.

dy

La Direzione Generale per non  
dimenticando che al richiedente è già  
stata concessa in giugno dell'anno de-  
corso una diminuzione sul canone di



affitto nella misura di L. 100 mensili, considerate le difficili condizioni del richiedente e le difficoltà che incontrerebbe l'Istituto per riappattare i locali da lui tenuti, e del parere che si possa concedere la riduzione del canone di affitto nella misura espressa del sicuro con la rinnovazione del contratto per un solo anno, alla fine del quale, se le difficoltà del momento attuale saranno, come si spera, superate, la pigione potrà venir riportata alla misura di prima.

Il Comitato Permanente, sentita la relazione del Direttore Generale in merito alle richieste di riduzione di fitto da parte del signor Frontani Giuseppe delibera che possa concedersi una riduzione fissa a L. 950 mensili, con rinnovazione del contratto per un solo anno.

51. Montuo Concordia - Istituto e vendita dello stabile ipotecato al Cav. M. a.

relli

Ricordate le precedenti deliberazioni relative alla sostituzione del Cav. Marelli alla Società "La Concordia" nel debito di L. 585.000 garantito con seconda ipoteca su lo stabile in Milano Piazza Carouso n. 5;

Levate le Comunicazioni del Direttore Generale circa le offerte fatte dall'acquirente Cav. Marelli per lo aumento del 4.25 al 4.50 per cento del sacrificio d'interesse e per la estinzione del debito in cinque annualità di lire centomila le prime quattro con scadenza al 31 Dicembre degli anni 1919, 1920, 1921 e 1922 e di L. 185.000 la quinta con scadenza al 31 Dicembre 1923.

Ritornate la conoscenza di tale offerta che oltre l'aumento del sacrificio d'interesse, offre il vantaggio della diminuzione graduale del mutuo, ossia della progressiva maggioranza d'anzianità per il credito mutuo dell'Istituto.

Il Comitato delibera di pro


porre al Consiglio di Amministrazione  
l'accolgimento dell'offerta Marulli.

---

Dopo di che il Vice Presidente looglie la  
seduta

Il Presidente del Consiglio

Il Direttore Generale p. Il Consigliere Segretario



Allegato

Lista di invito Segli Agenti Generali per il  
conferimento delle Agenzie a partire dal 1<sup>o</sup>  
Gennaio 1917.

1<sup>o</sup> Gruppo

22 Maggio

Boschio (Corona) Geruzani (Belluno)

23 Maggio

Carrella (Palermo) Salusua (Catania)

25 Maggio

D'Ally (Trapani) Profani (Udine)

26 Maggio

Carpi (Mantova) Devoto (Cagliari)

27 Maggio

De Longhi (Verona) La Capra (Potenza)

29 Maggio

Verdone (Campobasso) Cascino (Caltanissetta)

30 Maggio

Pannofci (Macerata) Ferrari (Ferrara)

1<sup>o</sup> Gruppo

Scarpini (Vicenza) Pisani (Vercelli)

2<sup>o</sup> Gruppo

Di Benedetto (Napoli) Scotti (Bologna)

3 Gruppo

Albi Marini (Comune) Caiamello (Napoli)

---

2° Gruppo

5 Gruppo

Giudice Marino (Comune) Gremisani (Cremona)

6 Gruppo

Paderno (Comune) Poggiolini (Porto Maurizio)

---

8 Gruppo

Quindici (Brescia) Maglietta (Modena)

9 Gruppo

Caricari (Novara) Micheli (Padova)

10 Gruppo

Manquiccia (Perugia) Maricchi (Marsa)

---

11 Gruppo

Amuzzi (Parma) Rossi (Sondrio)

13 Gruppo

Aospugna di Milano

---